CAMERA DEI DEPUTATI N. 646

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Disciplina dell'uso dei mezzi audiovisivi per la promozione di operazioni finanziarie non autorizzate

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso dell'esame del decreto-legge sul riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143), avevo presentato emendamenti tesi a reprimere l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa per la promozione di offerte pubbliche non autorizzate. Gli emendamenti furono giudicati non inerenti al provvedimento in esame ma rimane ugualmente la necessità di provvedere con urgenza a quanto previsto negli emendamenti stessi. Conseguentemente ho presentato la presente proposta di legge onde consentire agli organi di controllo di avere i poteri necessari per porre in essere quanto previsto dalle norme.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa può emanare altresì disposizioni di carattere generale o particolare in ordine alla forma e ai contenuti delle comunicazioni pubblicitarie e comunque delle comunicazioni finalizzate alla promozioni dell'operazione.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente, o l'emittente, o l'offerente non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono inseriti i seguenti:

« La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la multa da lire 40 milioni a lire 400 milioni o con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La promozione di operazioni vietate ai sensi dei commi precedenti effettuata sotto qualsiasi forma mediante la diffusione di programmi di pubblicità radiofonica o televisiva, ovvero mediante stampa quotidiana o periodica è altresì vietata.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di non osservanza del divieto di cui al comma precedente dispone, anche su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei confronti dei concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva e nei confronti delle imprese editrici i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli

interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni; si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

ART. 2.

1. La promozione di operazioni di raccolta di risparmio non autorizzata effettuata sotto qualsiasi forma mediante la diffusione di programmi o di pubblicità radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica è vietata.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di non osservanza del divieto di cui al comma 1, dispone anche su proposta della Banca d'Italia, nei confronti dei concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva e nei confronti delle imprese editrici i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni; si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.